

**Legge Regionale n. 1/2004 e s.m.i. art. 4 lettera m) - INIZIATIVA INNOVATIVA E SPERIMENTALE PER LA PRIMA INFANZIA CON LA FEDERAZIONE REGIONALE COLTIVATORI DIRETTI DEL PIEMONTE - Servizio domiciliare per la prima infanzia in ambito rurale denominato "AgriTATA".**

### **ART. 1 – Definizione della sperimentazione**

1. La Regione Piemonte e la Federazione Regionale Coltivatori diretti promuovono un servizio sperimentale, realizzabile unicamente in ambito rurale, denominato "AgriTATA".
2. L'ambito rurale in cui effettuare la sperimentazione, solo ai fini della localizzazione dell'attività stessa, corrisponde ad un'azienda agricola facente capo ad una delle seguenti figure professionali in agricoltura:
  - Imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile;
  - Imprenditore Agricolo professionale (IAP);
  - Imprenditore agricolo non a titolo principale;
  - Coltivatore Diretto;
  - Imprese agricole familiari.
3. Il servizio di AgriTATA, accoglie minori di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni in un contesto aziendale rurale ed è svolto previo parere favorevole del Comune in cui s'insedia l'attività. Il parere comunale riguarda l'attivazione del servizio ed esprime il nulla-osta all'insediamento di tale attività sperimentale sul proprio territorio.
4. L'attività di AgriTATA deve essere regolarmente avviata per gli adempimenti contributivi e fiscali e sarà, nel contesto della sperimentazione, monitorata e valutata dalla Regione Piemonte. L'attività è compatibile con la destinazione d'uso agricola degli immobili realizzati nell'ambito rurale dalle figure professionali di cui al comma 2.
5. In sede di avvio della sperimentazione sono proponibili un massimo di 20 servizi sull'intero territorio regionale, con un massimo di 8 servizi per provincia.

### **ART. 2 – Modalità di sviluppo della sperimentazione**

1. L'AgriTATA può accogliere un numero massimo di 5 bambini contemporaneamente, oltre eventualmente a quelli già presenti nel contesto familiare inserito nell'ambito rurale di cui all'art. 1.
2. Il servizio, di norma con continuità settimanale, è attivo per un massimo di 9 ore giornaliere e deve essere avviato con la supervisione della Federazione Regionale Coltivatori diretti, la quale comunica e fornisce, al nucleo regionale di valutazione della sperimentazione, gli elementi qualitativi e quantitativi richiesti nelle fasi di monitoraggio.
3. La supervisione della Federazione Regionale Coltivatori diretti sui servizi sperimentali avviati nei contesti rurali viene condotta almeno mensilmente con il supporto, a fianco dell' AgriTATA, di un coordinatore pedagogico qualificato che garantisca il corretto svolgimento del servizio educativo nel contesto rurale.
4. Della supervisione mensile la federazione rende conto, attraverso apposito rapporto, al nucleo regionale di valutazione, nelle fasi di monitoraggio del progetto in argomento.

### **ART. 3 – Requisiti del servizio**

1. L'AgriTATA deve svolgere il suo servizio in un immobile, in cui ha sede un'azienda agricola, avente i requisiti di una casa di civile abitazione, dove devono essere almeno disponibili:
  - uno spazio autonomo con lavandino e fasciatoio;
  - un servizio igienico adeguato all'uso dei bambini;

- uno spazio, da destinarsi in modo esclusivo all'ospitalità dei bambini, di almeno 5 mq. disuperficie utile a bambino con un minimo di 15 mq;
  - un locale cucina dotato di idonee attrezzature per la cottura, il riscaldamento e la conservazione dei cibi;
  - uno spazio esterno, protetto dal contesto aziendale rurale, per il gioco dei bambini.
2. L'immobile di insediamento deve garantire le seguenti caratteristiche:
- a) condizioni di stabilità strutturale da certificarsi prima dell'avvio del servizio da parte di tecnico abilitato alle progettazioni strutturali e del cemento armato;
  - b) requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti locali d'igiene e dalle normative nazionali e regionali vigenti;
  - c) condizione di sicurezza di tutti gli impianti presenti nei locali utilizzati dall'operatore;
  - d) adattabilità ai soggetti portatori di handicap usufruenti di sedia a ruote, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 503/1996;
  - e) licenza di abitabilità.
3. L'attività, non avendo caratteristiche di un servizio di ristorazione collettiva, nonché essendo ubicata in normali strutture abitative, non necessita di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 Legge 30 aprile 1962, n. 283 *"Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"*. E' quindi possibile per l'operatore la preparazione e la somministrazione di alimenti, unicamente a favore dei bambini fruitori del servizio, fermo restando l'applicazione, in ogni fase, di corrette norme di prassi igienica.
4. Tutte le persone impiegate nell'attività devono sottoporsi ai controlli sanitari prescritti dalle A.S.L. territorialmente competenti.
5. Lo svolgimento dell'attività deve essere garantita da adeguata polizza assicurativa.
6. Prima dell'avvio del servizio sperimentale la Federazione Regionale Coltivatori diretti, attraverso apposito rapporto informativo, rende conto al nucleo di valutazione regionale:
- del possesso dei sopra citati requisiti del servizio e in particolare del rispetto dei requisiti dell'immobile d'insediamento come richiesto dal precedente comma 2;
  - dell'avvenuta acquisizione del parere favorevole del Comune;
  - delle regole di svolgimento ed organizzazione del servizio (data avvio, orari, giorni di funzionamento, numero iscritti, ecc.);
  - delle tariffe applicate.
7. L'attività, avendo carattere sperimentale, non rientra tra i servizi socio-educativi per la prima infanzia oggetto di autorizzazione e vigilanza ai sensi della L.R. n. 1/2004, ma, validata dalla Federazione Regionale Coltivatori diretti, viene periodicamente verificata e monitorata dal nucleo regionale di valutazione.

#### **ART. 4 – Standard formativo**

1. L'attività di Agri-TATA può essere condotta da persona in possesso di certificazione di competenze professionali acquisite con la frequenza al percorso standard *"Tecniche di assistenza all'infanzia in ambito domiciliare"*, presso le Agenzie Formative accreditate dalla Regione Piemonte. Un'eventuale esperienza lavorativa documentata in ambito educativo (0-3 anni) può dare diritto ad un riconoscimento di credito all'ingresso al percorso, così come il possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o universitario inerente l'assistenza e l'educazione all'infanzia. Per l'accesso alla formazione è richiesto l'obbligo d'istruzione assolto.
2. Il percorso formativo è standard ed è finalizzato al raggiungimento delle seguenti competenze e abilità:
  - soddisfare i bisogni primari del bambino: interpretare e rispondere ai bisogni del bambino espressi anche dal linguaggio non verbale;
  - prendersi cura del bambino curandone il benessere e svolgendo tutte le attività di routine giornaliera (cambio, sonno, alimentazione, gioco, ecc.);

- garantire la sicurezza del bambino: prevedere e identificare i possibili comportamenti a rischio del bambino per assicurarne l'incolumità;
- vigilare sulla sicurezza del bambino con particolare attenzione alla predisposizione degli ambienti in funzione della sicurezza;
- individuare attività ludiche e di animazione: possedere tecniche di laboratorio creativo espressivo e psicomotorio per contestualizzare l'intrattenimento dei piccoli utenti nell'ambiente di riferimento;
- svolgere attività domestiche ed igienico-ambientali per garantire le condizioni igieniche dell'ambiente e dei servizi offerti.

Le conoscenze essenziali che saranno acquisite sono:

- elementi di puericultura (attività di routine, pasto, sonno, cambio);
- elementi di psico-pedagogia;
- igiene (aspetti normativi, cure igieniche, detersione, disinfezione e sterilizzazione);
- sicurezza (aspetti normativi e legali specifici, attivazione del 118 e primo soccorso pediatrico);
- teoria e tecniche di comunicazione;
- tecniche di progettazione del servizio (concetto di domesticità, piano di lavoro, metodo educativo);
- tecniche di laboratorio creative, espressive e psicomotorie (il gioco, la manipolazione, la musica, ecc.);
- elementi di psicomotricità.

3. Il percorso formativo della durata di 400 ore, si articola in 260 ore teoria-pratica e 140 ore di stage presso un servizio per la prima infanzia autorizzato. Alla fine del percorso è prevista una prova finale di 4 ore composta da una prova teorica (questionario) e una prova tecnico pratica (risoluzione di un caso di studio) per il conseguimento dell'attestato regionale di frequenza e profitto e relativa certificazione delle competenze.

4. Prima dell'avvio del servizio sperimentale la Federazione Regionale Coltivatori diretti, attraverso apposito rapporto informativo, rende conto al nucleo di valutazione regionale del possesso dell'attestazione professionale di cui al presente articolo.

#### **ART. 5 – Nucleo regionale di valutazione della sperimentazione**

1. E' istituito il nucleo regionale di valutazione della sperimentazione composto da un rappresentante:

- della Direzione regionale Politiche Sociali e per la Famiglia;
- della Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e lavoro;
- della Direzione regionale Agricoltura;
- della Federazione Regionale Coltivatori diretti.

2. Il nucleo si riferisce per le attività di segreteria e di supporto alla direzione regionale Politiche Sociali e per la Famiglia, che ne assume quindi il coordinamento.

3. Al nucleo sono trasmessi dalla Federazione Regionale Coltivatori diretti il rapporto informativo preventivo all'avvio dell'attività sperimentale di cui all'art. 3 e il rapporto sulla supervisione mensile del servizio durante il periodo di funzionamento.

4. Il nucleo può richiedere elementi conoscitivi e aggiuntivi per promuovere una valutazione completa ed esauriente dell'attività sperimentale, nonché effettuare verifiche direttamente presso i servizi sperimentali attivi sul territorio.

#### **ART. 6 – Monitoraggio**

1. L'attività di monitoraggio sui servizi attivati è effettuata congiuntamente dalla Federazione Regionale Coltivatori e dal nucleo regionale di valutazione. Essa ha una funzione prioritariamente

conoscitiva, con l'obiettivo di seguire l'attuazione della sperimentazione in termini quantitativi e qualitativi.

2. Con cadenza periodica almeno trimestrale si riunisce il nucleo regionale di valutazione per l'esame dei punti di forza dell'esperienza, nonché per la gestione e valutazione delle eventuali criticità e dei problemi incontrati.

3. L'attività di monitoraggio utilizzerà i seguenti strumenti:

- SCHEDA SERVIZIO che contenga:
  - a) dati servizio (titolare, sede, denominazione, riferimenti, ecc.)
  - b) dati di svolgimento attività (orari, periodo, giorni, pasti, tariffe, ecc.)
  - c) dati dei fruitori del servizio;
  - d) presenza di altri servizi complementari.
- SCHEDA BAMBINO (da conservare presso il servizio)
- REGISTRO PRESENZE (da conservare presso il servizio)
- SCHEDA MENSILE DI MONITORAGGIO (con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente), che contenga:
  - a) dati sugli iscritti e frequentanti, giornate di presenza, interventi del coordinatore pedagogico, pasti erogati, ecc.
  - b) osservazioni sulla gestione, evidenziazione di criticità, ecc
- SCHEDA DI GRADIMENTO GENITORI.

4. Con successiva determinazione dirigenziale regionale saranno definiti gli schemi tipo di schede di monitoraggio.